

Titolo che potrà concedersi a ciaun socio, non che  
la misura degli interessi attivi e passivi:

Art. 44 Il Consiglio di amministrazione è facultato ad obbligare eventualmente i soci prestatori o depositare nei magazzini della Società quella quantità di prodotti sufficiente a garantire il soddisfacimento dei debiti dai loro contratti verso gli stipitati, porventori, o mezzo della Società, o direttamente verso di questa.

Art. 45 Il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di vigilare che i prodotti ottenuti dai soci o dai terzi siano effettivamente, ed integralmente, destinati a raggiungere gli scopi per cui vennero concessi. Qualora il prestatario non facesse dell'ottenuta porvenzione l'uso indicato nella sua domanda, è facultato il Consiglio d'Amministrazione di ripetere la immediata restituzione delle somme o degli oggetti prestati e, se trattasi di socio, di raddirlo dalla Società.

Titolo VII Disposizioni diverse: Art. 46

Il Statuto può essere modificato dall'Assemblea generale quando vi intervengono almeno due terzi dei soci. Uguale numero di soci presenti si richiede per la proroga della Società

della Società prevista dall'articolo 4.

Art. 47 Su proposta del Consiglio d'Amministrazione l'assemblea generale delibererà le norme, i regolamenti e le disposizioni necessarie per l'attuazione delle funzioni tutte che la Società si propone giusta l'art. 2 (due), non che la nomina d'un cespice, con il relativo incarico.

Art. 48 Le attribuzioni del Presidente possono moltiplicarsi col crescere e col differenziarsi delle operazioni della Società.

Art. 49 Si dà facoltà all'Assemblea di nominare soci onorari, in numero illimitato, anzi ognuno la loro carica onoraria. Essi non assumono altro obbligo che di pagare l'entrata e la mensile come tutti i soci, e non acquistano nessun diritto.

Art. 50 Il Presidente infligge ai soci inubordinati delle pene pecuniarie, quando non è il caso di doverli escludere, di loro una fino a lire cinque a secondo delle mancanze ed il numero di esse, le quali onologate dal Consiglio d'Amministrazione passeranno al fondo sociale.

Art. 51 La morte, l'interdizione, l'incapacitazione, il fallimento o il recesso di alcuno dei soci non produce lo scioglimento della Società.

Art. 52 Gli atti sociali verranno pubblicati per

11. di Amministrazione